


ALLEGATO ALL' ATTO N. 10PS DEL 27/6/24



STATUTO TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Denominazione e durata

1. L'Associazione denominata "**Bologna Tango Lab Associazione Sportiva Dilettantistica**", in breve "**Bologna Tango Lab A.S.D.**" è costituita quale Associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, senza personalità giuridica, in quanto non riconosciuta.
2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "**Associazione Sportiva Dilettantistica**", anche in acronimo **A.S.D.**
3. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il trentuno gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6.3 D. Lgs. n. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.
4. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati a norma dell'art. 16.

Articolo 2 - Sede

1. L'Associazione ha attualmente sede nel Comune di Bologna. L'indirizzo della sede legale potrà essere cambiato con delibera del Consiglio Direttivo senza che questo costituisca modifica statutaria purché ricada nel territorio del medesimo Comune.
2. L'Associazione può istituire sedi operative, sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Articolo 3 - Scopi ed oggetto dell'Associazione

1. L'Associazione, che è basata sui principi solidaristici e di aggregazione sociale non ha fini di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna.
2. L'Associazione è, altresì, caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti, dall'uniformità, dall'effettività e non temporaneità del rapporto associativo, dalla pari opportunità di tutti i soci e dall'elettività delle cariche associative.
3. L'Associazione si propone di diffondere e sviluppare la danza sportiva, con particolare riferimento al Tango argentino, declinato in ogni suo aspetto anche culturale (teatro, spettacolo, musica, poesia, cultura e storia), oltre alle attività sportive connesse alle discipline della ginnastica finalizzate alla salute e al fitness, anche mediante l'organizzazione di corsi finalizzati alla didattica sportiva, oltre all'organizzazione di gare ed ogni altra attività ad esse collegata, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, oppure di altre Federazioni sportive, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva ai quali l'ente intenderà aderire.

L'associazione si propone di promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare le discipline sportive della ginnastica finalizzate al fitness e al benessere fisico, oltre alla danza sportiva ed eventualmente anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal CONI.

In particolare, l'Associazione vuole affermare l'originalità del tango argentino, distinguendolo dalle imitazioni e derivazioni stilistiche sorte successivamente.

L'Associazione si propone di tutelare tale danza, così come viene praticata nei paesi del Rio de La Plata, difendendone i suoi caratteri più autentici, che hanno alla loro base l'improvvisazione.

Ai fini del raggiungimento di tale scopo, l'Associazione intende coltivare e promuovere scambi culturali, artistici e di solidarietà sociale tra i diversi paesi del mondo.

La promozione e l'offerta formativa dell'attività sportiva dell'associazione è rivolta a tutte le persone indistintamente, per far comprendere che il tango non ha età e può perciò essere praticato a tutte le età.

4. L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione delle suddette attività sportive dilettantistiche, in tutte le loro forme o specialità, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, sia essa intesa come attività agonistica o non agonistica, ancorché a carattere amatoriale-promozionale, indifferentemente svolta anche a favore o a sostegno delle disabilità e/o delle persone diversamente abili, operando dunque per la promozione, la diffusione e la pratica ma anche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle discipline sportive riconosciute dagli organismi sportivi nazionali a cui si affilia organizzando e gestendo direttamente o indirettamente ovvero prendendo parte a manifestazioni, corsi, camp o centri estivi o ricreativi, attività ed eventi sul territorio sia regionale, sia nazionale, che all'estero, nel rispetto delle norme degli organismi sportivi nazionali a cui si affilia.

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali e nei limiti di legge, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale, prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati dell'organizzazione sportiva di riferimento, quali, a titolo esemplificativo:

a) la promozione e lo sviluppo di attività ricreativa, turistica, culturale mediante l'organizzazione di corsi, eventi e manifestazioni e, in generale, mediante l'attività svolta da associati o tesserati anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche nonché lo svolgimento di azioni pubblicitarie connesse, l'espletamento di studi e ricerche di mercato nell'ambito delle discipline sociali, la predisposizione di cataloghi di settore e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;

b) l'acquisto, la realizzazione, la gestione, la conduzione, la locazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e attrezzature sportive, in qualunque forma e di qualsiasi tipo, nonché la partecipazione a bandi, pubblici e privati, nazionali

ed esteri, per le dette attività;

c) l'organizzazione e la promozione di servizi utili agli interessi dei praticanti le discipline praticate, quali a titolo meramente esemplificativo, il noleggio di attrezzatura sportiva e ricreativa, armadietti e simili;

d) l'attività ludica e ricreativa, ivi compresa, se del caso, l'allestimento e la gestione di bar, posto di ristoro, buffet e simili collegati ad impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, palestre, piscine e altri spazi ludico ricreativi, spacci interni e shop di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;

e) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi e attività di sponsorizzazione;

f) qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché il compimento di tutti gli atti e la conclusione di tutte le operazioni contrattuali di natura pubblicitaria, immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.

6. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e, per quanto di competenza, del CIP, nonché agli Statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) ed Enti di Promozione Sportiva (EPS), a cui, previa delibera di Consiglio Direttivo, deciderà di affiliarsi; si impegna inoltre ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dei suddetti organismi sportivi a cui si affilia dovessero adottare a suo carico o a carico dei propri tesserati, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

7. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei regolamenti delle FSN, DSA ed EPS a cui risulterà affiliata nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle associazioni o società affiliate.

8. L'Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

TITOLO II SOCI

Articolo 4 - Soci

1. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso e tutte le associazioni senza scopo di lucro che accettano gli scopi fissati dallo Statuto e che sono intenzionate a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli stessi. Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

a) presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo o un suo Consigliere delegato, comunicando in forma scritta all'aspirante socio le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione, secondo le modalità specificate



infra all'art. 4.4;

b) dichiarare di accettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti di cui l'associazione si sia dotata;

c) versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

2. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria. L'esercente la responsabilità genitoriale o il tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

3. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da enti diverse dalle persone fisiche, le stesse dovranno essere sottoscritte dal rappresentante legale. Il Consiglio Direttivo ne delibererà l'ammissione, previo versamento di specifica quota associativa, valutando i requisiti morali dei rappresentanti e l'effettivo svolgimento di attività sociali non in contrasto con quelle dell'Associazione. Fino a quando sussisterà il vincolo associativo, tali soggetti potranno essere autorizzati ad utilizzare, con modalità predefinite, il nome e il logo dell'Associazione ed a utilizzare gli impianti di cui l'Associazione ha la disponibilità secondo modalità concordate e con diritto di priorità rispetto a terzi non soci. Tali enti partecipano alle Assemblee sociali attraverso i propri rappresentanti legali (o altro componente dell'organo direttivo dell'ente regolarmente designato a norma di statuto).

4. La qualifica di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione ed è comunque subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo o di un Consigliere Delegato, il cui eventuale diniego deve sempre essere motivato, entro e non oltre sette giorni dalla domanda; l'aspirante socio non ammesso ha facoltà di presentare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

5. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.


6. È stabilita la non frazionabilità della quota o contributo associativo e la sua non trasmissibilità a terzi, nonché il divieto di rivalutazione della medesima.

7. I soci si distinguono in ordinari, benemeriti e sostenitori. I soci benemeriti sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo a seguito dello svolgimento di attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione. I soci sostenitori sono quelli che decidono volontariamente di versare una quota associativa annuale significativa.

8. Tutti i soci, hanno diritto:

a. di ricoprire le cariche associative, se maggiorenni;

b. di partecipare all'Assemblea con diritto di voto, a condizione che abbiano regolarmente versato la quota associativa. Nell'Assemblea dei soci che elegge i componenti del Consiglio Direttivo il diritto di voto spetta ai soci decorsi due mesi dalla data di ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente



articolo.

9. Il minore esercita il diritto di partecipazione e di voto nelle Assemblee sociali mediante l'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria. Il diritto di elettorato attivo e passivo verrà direttamente esercitato dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età.

10. Tutti i soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ivi incluse eventuali manifestazioni.

11. I soci sono tenuti a:

- a. versare la quota associativa annuale (ove prevista) e gli eventuali contributi associativi approvati ai sensi del presente Statuto;
- b. partecipare attivamente alla vita sociale;
- c. osservare lo Statuto e tutti i Regolamenti che, fin dal momento della richiesta di associazione, conosceranno e dichiareranno di accettare;
- d. osservare tutte le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e. non compiere atti contrari agli scopi associativi o, comunque, lesivi degli interessi e del prestigio dell'Associazione e dei suoi Organi.

12. La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi, né rivalutata.

Articolo 5 - Recesso, decadenza ed esclusione dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

2. Può recedere il socio che non intende continuare a partecipare alle attività dell'Associazione.


3. Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 (trenta) giorni dal termine di validità annuale di rinnovo della tessera sociale.

4. L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:

- a. danneggi moralmente e materialmente l'Associazione;
- b. non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- c. svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi e scopi dell'Associazione.

5. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato comunicato in forma scritta il fatto che giustifica l'esclusione. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data della prima Assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo che delibererà sull'accoglimento dello stesso.

6. Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso della quota associativa e dei contributi associativi pagati e dovuti. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio obbliga comunque al rispetto degli impegni economici assunti in costanza di rapporto associativo.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Articolo 6 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Segretario;
- e. l'Organo di controllo.

2. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto dei limiti disposti dalla vigente normativa, potrà deliberare il riconoscimento di eventuali indennità da riconoscere al Presidente e/o ad altri componenti degli organi sociali investiti di particolari incarichi o responsabilità nei limiti di cui all'articolo 8, comma 2, D. lgs. n. 36/2021.

Articolo 7 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci della medesima in regola con la quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione e inoltre:

- a. approva le linee generali del programma di attività per l'esercizio sociale;
- b. approva entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente;
- c. elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- d. approva eventuali regolamenti interni e le eventuali variazioni;
- e. elegge i membri dell'Organo di controllo;
- f. delibera la costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- g. delibera su tutti gli argomenti che non rientrano nella competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del presente Statuto;
- h. individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo, ne ravvisino la necessità.

4. La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà inoltre essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, a norma dell'art. 20 Codice Civile. In tal caso i soci che ne faranno richiesta dovranno proporre l'ordine del giorno. In tale eventualità, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.



5. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo o dalla metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta.

6. La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale oppure quella operativa se non tra loro coincidenti e comunicazione tramite posta elettronica ordinaria o raccomandata (anche a mani) almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino in proprio, o siano rappresentati per delega, tutti i soci.

7. La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale oppure quella operativa, se tra loro non coincidenti, e mediante comunicazione tramite posta elettronica ordinaria o raccomandata (anche a mani), almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino in proprio, o siano rappresentati per delega, tutti i soci.

8. L'Assemblea straordinaria, delibera sulle seguenti materie:

a. modificazione dello statuto sociale;

b. elezione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza anticipata di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione;

c. atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

d. scioglimento e durata dell'Associazione, modalità di liquidazione e nomina dei liquidatori.

9. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in assenza o impedimento di entrambi, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea, ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

10. L'Assemblea potrà essere convocata presso la sede dell'Associazione ovvero in luogo ritenuto idoneo a consentire la concreta partecipazione dei soci. L'Assemblea può svolgersi con modalità telematiche a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione effettiva e l'esercizio del diritto di voto.

11. L'Assemblea nomina un segretario. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

12. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni.

13. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee, dal Consiglio Direttivo, a garantirne la massima diffusione.



14. Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. L'Assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione, possono essere fissate solo dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, e sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

15. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria (tranne quelle relative allo scioglimento dell'Associazione) sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

16. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti dei soci ai sensi del successivo art. 16.

17. Ogni socio impedito a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni socio però non può ricevere più di cinque deleghe. Nessun socio può partecipare alla votazione su questioni in cui si trova in potenziale conflitto di interessi.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque eletti dall'Assemblea dei soci.

2. Il Consiglio Direttivo provvede nel proprio ambito, in occasione della prima riunione, ad eleggere il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario che può svolgere anche la funzione di tesoriere.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, e i suoi membri sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci maggiorenni che abbiano i seguenti requisiti:

a. siano in regola con il versamento della quota associativa;

b. non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata e Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;

c. non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;

d. non siano stati assoggettati da parte del CONI o di un qualsiasi organismo sportivo nazionale a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno;

e. agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile e, in caso di conflitto di interessi dei medesimi, si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

4. I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea.

5. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

6. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio uno dei Consiglieri decada dall'incarico, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione, salvo casi

di necessità e urgenza, in cui il Consiglio Direttivo può provvedere a detta sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea immediatamente successiva, il quale rimane in carica sino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.

7. Le dimissioni del Presidente, o la sua decadenza per qualsiasi causa, non comportano la decadenza del Consiglio.

8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi con modalità telematiche a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

9. Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- c. predisporre il progetto di rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- d. eleggere al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- e. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- f. deliberare circa la sospensione e l'esclusione dei soci;
- g. pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;
- h. fissare la quota annuale associativa;
- i. proporre all'Assemblea l'adozione di eventuali integrazioni delle quote associative o contributi straordinari una tantum;
- j. adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D. lgs. n. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, conformi alle Linee Guida predisposte dagli organismi sportivi nazionali a cui l'Associazione risulta affiliata, nonché nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nel rispetto delle prescrizioni normative e federali;
- k. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea dei soci.

10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

11. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta, senza formalità.

12. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ai quali spetta un solo voto.

13. I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

14. Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti di terzi.

Articolo 9 - Presidente

1. Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

2. In caso di sua assenza o impedimento o dimissioni, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10 - Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

2. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, all'archivio e alle operazioni connesse al tesseramento dei soci; è, altresì, responsabile della gestione dei dati.

3. Il Segretario può assumere le funzioni di Tesoriere.

Articolo 11 - Organo di controllo

1. Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

2. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre Controllori Effettivi, scelti tra non associati.

3. I componenti dell'Organo di Amministrazione non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di controllo.

4. L'Organo di controllo nomina, tra i suoi componenti effettivi, il Presidente dei Controllori.

5. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente



dell'Organo di controllo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi. In caso di cessazione dall'incarico di uno dei Controllori Effettivi dell'Organo di Controllo in composizione collegiale subentrerà il Supplente che abbia ricevuto il maggior numero di voti.

6. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c.. Nel caso di Organo di Controllo a composizione collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

7. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da uno Supplente) o da un Collegio di Controllori (e da due Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

8. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 c.c.

9. L'Organo di controllo dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di Organo collegiale, l'Organo di controllo nominato elegge al proprio interno il Presidente dell'Organo di controllo. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Controllori decada dall'incarico, subentra il Controllore supplente più anziano di età e il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

10. L'Organo di controllo ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre che di esaminare il bilancio annuale e di redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo. I Controllori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

11. L'attività dell'Organo di Controllo deve risultare da apposito processo verbale riportato nel libro dei verbali dell'Organo di controllo, nel quale deve essere riportata anche la relazione al bilancio annuale.

TITOLO IV DEI LAVORATORI E DEI VOLONTARI

Articolo 12 – Lavoratori e volontari


1. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 ss D. Lgs. n. 36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, delle norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

2. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D. Lgs. n. 36/2021.

3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D. Lgs. n. 36/2021.

4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti, ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. n. 36/2021.

5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un



rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

6. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'art. 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

7. Sono ammesse, altresì, le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

8. Per tali prestazioni sportive di volontariato possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

9. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

10. E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

11. E' fatto obbligo di tenere il Libro dei volontari vidimato.


TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 13 - Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

- a. dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci all'atto di costituzione dell'Associazione;
- b. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- d. dalle quote associative versate dai soci;
- e. dai proventi delle attività istituzionali;
- f. dal ricavato di eventuali attività commerciali svolte in via sussidiaria e non prevalente dall'Associazione;
- g. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze risultanti dal rendiconto



economico-finanziario;

f. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

2. L'Associazione costituisce, ove previsto dalla legge e nelle forme da essa definite in caso di riconoscimento di personalità giuridica, un deposito monetario destinato a costituire un fondo patrimoniale indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione. Se nel corso della vita associativa il patrimonio minimo dovesse diminuire di oltre un terzo in conseguenza di perdite, salvo diversa previsione di legge, il Consiglio Direttivo dovrà senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 14 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- a. quote associative annuali;
- b. entrate degli aderenti e tesserati o terzi;
- c. contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e private;
- d. contributi di organismi internazionali o sovranazionali;
- e. rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati;
- f. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Articolo 15 - Rendiconto economico-finanziario

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo gennaio e il trentun dicembre di ciascun anno.

2. Entro il quindici aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il trenta aprile dell'anno successivo.

3. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del Rendiconto relativo all'esercizio precedente può essere convocata al massimo entro cento ottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante motivata deliberazione del Consiglio Direttivo stesso, e nei limiti della legge.

4. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti e saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali utili e avanzi di gestione dovranno, pertanto, essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria.



TITOLO VI
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 16 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio sociale

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta qualora prevista dalla normativa vigente, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Bologna, 20 giugno 2024

Il Presidente 

Il Segretario 

